

**SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23
DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I
PROCEDIMENTI PER L'ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE**

Il presente documento, recante lo schema di *Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione*, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 15 gennaio 2010** al seguente indirizzo di posta elettronica: [**consultazione2@covip.it**](mailto:consultazione2@covip.it).

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l'indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Roma, 27 novembre 2009

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE
N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER
L'ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE**

**RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA
CONSULTAZIONE**

Con l'allegato Schema di Regolamento si intende dare attuazione all'art.23 della legge n.262 del 28 dicembre 2005, che detta i principi ai quali la COVIP e le altre Autorità di vigilanza devono attenersi per l'adozione dei propri provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna.

La legge n.262 del 2005 (recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") ha, infatti, puntualmente disciplinato, con la norma sopra richiamata, l'intero procedimento di formazione degli atti di regolazione o a contenuto generale di talune Autorità di vigilanza, tra cui anche la COVIP.

I principi cui devono conformarsi i procedimenti diretti alla produzione di atti di regolazione delle Autorità di vigilanza sono, in sintesi, i seguenti:

- motivazione delle scelte di regolazione effettuate;
- illustrazione delle conseguenze degli atti di regolazione sui soggetti interessati;
- proporzionalità degli atti di regolazione, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minor sacrificio degli interessi dei destinatari;
- partecipazione dei destinatari delle norme e degli organismi rappresentativi dei consumatori al procedimento di regolamentazione.

La norma prevede, in particolare, che le Autorità si dotino di procedure di consultazione, così da assicurare il coinvolgimento dei soggetti interessati, acquisire utili elementi di informazione circa le possibili opzioni regolatorie, valutare le conseguenze della regolamentazione e definire le scelte più adeguate nel rispetto del principio di proporzionalità, in funzione degli obiettivi perseguiti.

La disciplina delle modalità organizzative e procedurali di attuazione di detti principi è rimessa all'autonomia delle singole Autorità, le quali vi provvedono mediante propri regolamenti.

In attuazione dei principi indicati nella normativa primaria, lo schema di regolamento sottoposto a consultazione definisce le varie fasi in cui si articola il processo per l'adozione degli atti di regolazione di competenza della COVIP e i meccanismi di partecipazione allo stesso da parte dei soggetti interessati.

Lo Schema di regolamento non si limita a dare attuazione all'articolo 23 della legge n.262 del 2005, intendendo assicurare un più elevato livello di trasparenza delle iniziative COVIP di regolazione e una più ampia consultazione dei soggetti interessati, in un'ottica di massima collaborazione e condivisione delle scelte che si intendono adottare, funzionale ad una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa posta in essere dalla COVIP nel perseguimento dei compiti di vigilanza.

A questi ulteriori obiettivi è preordinata la previsione, di norma, di procedure di pubblica consultazione aperte a tutti coloro che intendono fornire il proprio utile contributo e la conseguente disamina, da parte della COVIP, di tutti i commenti ricevuti. Viene anche prevista la possibilità di integrare la consultazione con altre forme di confronto con i soggetti vigilati e loro associazioni rappresentative o altri soggetti interessati, nonché di svolgere, ove se ne ravvisi l'esigenza, ulteriori fasi di consultazione.

Nello specifico, il documento si compone di 7 articoli, nei quali sono illustrate le diverse fasi che compongono il processo di regolazione e, cioè, la fase di individuazione delle esigenze di normazione e dei relativi contenuti, la fase di presentazione della proposta regolatoria e di pubblica consultazione e la fase di definitiva messa a punto dell'atto finale di regolazione.

L'*articolo 1* definisce l'ambito di applicazione del Regolamento, individuando gli atti aventi carattere normativo o generali della COVIP. Il Regolamento trova applicazione, oltre che per l'adozione di detti provvedimenti, anche in caso di loro successive modifiche ed integrazioni.

In conformità alla normativa primaria di riferimento, il Regolamento non si applica: agli atti relativi all'organizzazione interna della COVIP e a quelli privi di rilevanza esterna; agli atti aventi contenuto soltanto interpretativo e applicativo della normativa vigente (es. lettere circolari); ai pareri formulati dalla COVIP nell'ambito di procedimenti normativi di competenza di altre Amministrazioni.

L'*articolo 2* disciplina la fase preliminare di individuazione delle esigenze di regolazione e di redazione della proposta di intervento, da sottoporre a consultazione. L'articolo precisa, inoltre, che le considerazioni espresse nel corso della consultazione sono debitamente prese in esame dalla COVIP in quanto utile strumento di valutazione dell'adeguatezza delle proprie iniziative di regolazione e di conformità delle stesse al principio di proporzionalità.

L'*articolo 3* descrive la fase di consultazione, prevedendo che questa sia di norma effettuata in forma pubblica, mediante pubblicazione sul sito *internet* della COVIP e comunicazione, di solito tramite posta elettronica, agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall'atto e agli organismi rappresentativi dei consumatori e, eventualmente, agli organismi rappresentativi dei prestatori di servizi finanziari. E', altresì, contemplata la possibilità di

integrare la consultazione con altre forme di confronto e interlocuzione con i soggetti interessati dal provvedimento e rispettive associazioni di categoria.

L'*articolo 4* è dedicato alla fase successiva alla consultazione e prevede che, scaduto il termine per la consultazione, si provvede alla pubblicazione, sempre sul sito *internet* della COVIP, dei contributi forniti dai partecipanti. E' comunque fatta salva la possibilità di chiedere di non diffondere le valutazioni trasmesse ovvero di non specificarne il mittente.

L'*articolo 5* disciplina i profili inerenti la motivazione e pubblicazione degli atti adottati a conclusione del procedimento. Si prevede, in particolare, che l'atto sia accompagnato da una relazione che dà conto delle motivazioni inerenti le scelte operate sulla scorta anche dei commenti ricevuti durante la consultazione, e che indica le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli iscritti, beneficiari e potenziali aderenti delle forme pensionistiche complementari.

L'*articolo 6* individua alcuni limitati casi di possibile deroga all'applicazione dei principi recati dall'art. 23 della legge n.262 del 2005, così come ammesso dall'ultimo comma del medesimo articolo. La norma precisa che l'applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento in materia di procedure di consultazione, di esiti della consultazione e di adozione dell'atto finale può essere esclusa in determinati casi di necessità e urgenza, individuati dal Regolamento ovvero nel caso in cui la preventiva conoscenza del provvedimento possa comprometterne l'efficacia.

L'*articolo 7* disciplina la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento. Quanto a quest'ultimo profilo si prevede che il Regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione

Art. 1.
(Definizioni)

1. Nel presente Regolamento si intendono per:

- a) "atti di regolazione": gli atti normativi aventi natura regolamentare o di contenuto generale. Non si considerano tali, tra l'altro:
- gli atti relativi all'organizzazione interna della COVIP e quelli privi di rilevanza esterna;
 - i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
 - i regolamenti adottati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa o applicativa e non aventi, quindi, carattere innovativo dell'ordinamento, ivi inclusi gli orientamenti interpretativi e le lettere circolari;
 - i pareri e le altre valutazioni formulati dalla COVIP in relazione ad atti normativi o di contenuto generale di competenza di altre Amministrazioni;
- b) "organismi rappresentativi dei consumatori": il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.
(Finalità e principio di proporzionalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure seguite dalla COVIP per la consultazione degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori dei servizi finanziari e dei consumatori, in modo da favorirne la partecipazione al processo di definizione degli atti di regolazione adottati dalla stessa.

2. La COVIP, rilevata la necessità di intervenire attraverso atti di regolazione, definisce gli obiettivi degli interventi e i relativi contenuti, formulando una proposta di regolamentazione che sottopone a consultazione secondo le modalità indicate al successivo articolo 3.

3. Nella definizione del contenuto degli atti finali di regolazione la COVIP tiene conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari, in funzione degli obiettivi perseguiti. A tal fine, le considerazioni espresse dai soggetti interessati nell'ambito delle procedure di consultazione sono considerate utile strumento di valutazione delle opzioni possibili e dell'adeguatezza delle soluzioni individuate.

Art. 3.

(Procedure di consultazione)

1. L'adozione degli atti di regolazione è preceduta da una consultazione, di norma in forma pubblica mediante la pubblicazione di un documento di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui ai successivi commi.
2. Il documento di consultazione riporta gli elementi finalizzati a chiarire il contesto entro il quale si colloca l'intervento regolatorio e le finalità del provvedimento. In particolare il documento contiene:
 - a) la bozza del provvedimento corredata degli elementi informativi relativi alle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
 - b) le modalità e il termine entro il quale possono essere trasmesse le osservazioni alla COVIP.
3. Il documento di consultazione è pubblicato nel sito *internet* della COVIP. Dell'avvenuta pubblicazione è data informativa, mediante posta elettronica o altra modalità, agli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati interessati dall'atto di regolazione e agli organismi rappresentativi dei consumatori. Laddove l'atto di regolazione interessi anche i prestatori di servizi finanziari un'informativa è data anche ai rispettivi organismi rappresentativi.
4. Ciascun interessato può trasmettere alla COVIP le proprie osservazioni sul documento di consultazione pubblicato con le modalità e nel termine indicati nel documento stesso.
5. Il termine di conclusione delle procedure di consultazione è individuato in ragione della natura e della rilevanza della materia da regolamentare. Tale termine è pari ad almeno trenta giorni.
6. La consultazione di cui al comma 2 può essere integrata, se ritenuto opportuno, da altre forme di confronto con i soggetti vigilati e con le rispettive associazioni di categoria, nonché con altri soggetti interessati.
7. Successivamente alla prima fase di consultazione la COVIP può, ove ne ravvisi l'esigenza, svolgere ulteriori fasi di consultazione. La successiva consultazione si svolge secondo modalità e termini stabiliti in base alla complessità delle novità proposte. Il termine per tale ulteriore procedura è pari ad almeno 15 giorni.

Art. 4.

(Esiti della consultazione)

1. Ad esito della consultazione la COVIP rende pubblici sul proprio sito *internet* i nominativi dei partecipanti e i relativi contributi e proposte di modifica.

2. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che i commenti forniti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto del messaggio di posta elettronica, eventualmente riportato in calce allo stesso, non sarà considerato richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Art. 5.

(Adozione dell'atto finale)

1. La COVIP, conclusa la procedura di consultazione, adotta l'atto finale corredandolo di una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività dei soggetti vigilati e sugli interessi degli iscritti e beneficiari delle forme pensionistiche complementari e dei potenziali aderenti.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono anche esposte le motivazioni inerenti le scelte di regolazione e di vigilanza, anche alla luce dei commenti ricevuti durante la consultazione di cui all'art.3.

3. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, gli atti di regolazione sono altresì pubblicati, unitamente alla relazione di cui al comma 1, sul sito Internet della COVIP.

Art. 6.

(Casi di deroga)

1. L'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 del presente Regolamento può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza connessi ad esigenze di ordinato svolgimento dell'attività delle forme pensionistiche complementari, di tutela degli iscritti, dei beneficiari e dei potenziali aderenti, di trasparenza e buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, di tempestiva attuazione di norme nazionali e comunitarie, ovvero ove la conoscenza del provvedimento prima della sua adozione possa compromettere il conseguimento delle sue finalità.

Art. 7.

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino della COVIP ed è disponibile sul sito Internet della stessa.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.